


1. Il Direttore è nominato dal Cda secondo procedure selettive che garantiscano i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. L'incarico è a termine ed è ammessa ogni forma di rapporto flessibile, in conformità alla vigente legislazione sul lavoro e a quanto previsto dal contratto di cui al successivo art. 18, compatibilmente con le attribuzioni di cui al seguente articolo 19.
3. L'incarico di Direttore può essere affidato per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato per un ulteriore triennio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. E' sempre ammessa la rieleggibilità, previo esperimento delle procedure selettive di cui al comma 1. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative di legge riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il rapporto di lavoro può essere risolto per giusta causa o per grave inadempimento riguardante l'Azienda e la sua funzionalità ed efficienza o, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione. La revoca dell'incarico comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Il Direttore può rinunciare volontariamente all'incarico con preavviso di almeno sei mesi.
6. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, nelle more delle procedure selettive di cui al precedente comma 1, può affidare temporaneamente le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche equipollenti.

ART. 18



INCARICO DI DIREZIONE

1. In sede di definizione delle procedure di selezione, spetta al Consiglio di amministrazione specificare:
 - a) la durata dell'incarico;
 - b) la natura del rapporto di lavoro;
 - c) il trattamento economico;
 - d) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato da un contratto di natura privatistica.

ART. 19

ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio e la responsabilità gestionale della stessa.
2. Il Direttore, in particolare, deve:
 - a) eseguire le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;
 - c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio Pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto Consuntivo;
 - f) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
 - g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) promuovere, previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni ed



istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse dell'Azienda;

- i) firmare, congiuntamente con il Responsabile Amministrativo ed il Presidente gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso; sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- l) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- m) dirigere il personale, coordinando e controllando le risorse umane dell'Azienda mediante l'adozione di tutti gli atti organizzativi e di gestione del personale, compresa l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità;
- n) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali e la corretta applicazione dei contratti collettivi, degli accordi aziendali e delle leggi di tutela e sicurezza del lavoro e delle pari opportunità;
- o) adottare direttamente i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione nonché, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed adottare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- p) adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
- q) presentare semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento aziendale;
- r) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitigli dalla legge, dai regolamenti, dal



presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, sottoponendo poi allo stesso consiglio il relativo rendiconto.

Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più funzionari dell'Azienda, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato e dei risultati conseguiti direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

ART. 21

INCOMPATIBILITÀ'

1. Per il Direttore valgono le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge in materia ed in ogni caso non può esercitare alcun impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale in contrasto con l'attività dell'Azienda.
2. Le attività non in contrasto con l'attività dell'Azienda possono essere esercitate previa espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

